



---

# LABORATORIO GIURIDICO

---

*rivista mensile*

---

Marzo 2026

---



# Diritto della crisi e dell'insolvenza

a cura di Danilo Giorgio Grattoni

## **Esenzione revocatoria e revocatoria ordinaria del curatore: la Cassazione qualifica come eccezione in senso stretto la fattispecie dell'art. 67, comma 3, lett. c), l. fall.**

**Articolo a commento a sentenza Cass. Civ. dell'11 febbraio 2026 n. 3056**

**Revocatoria ordinaria - Curatore - Art. 66 l. fall. - Art. 67, comma 3, lett. c), l. fall. - Eccezione in senso stretto - Preclusioni assertive - Comparsa conclusionale - Eventus damni - Interesse a contraddire**

“Nell'azione revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c., promossa dai creditori e proseguita dal curatore ai sensi dell'art 66 l. fall., l'esenzione prevista dall'art 67, comma 3, lett. c), l. fall. integra un'eccezione in senso stretto in quanto introduce fatti impeditivi ulteriori rispetto alla fattispecie costitutiva della domanda e richiede specifiche allegazioni relative al giusto prezzo e alla destinazione dell'immobile ad abitazione principale dell'acquirente. Essa è pertanto soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 167 e 345 c.p.c. e non è rilevabile d'ufficio. La sua deduzione per la prima volta nella comparsa conclusionale in appello è tardiva”.

La decisione in commento si segnala per avere affrontato, con apprezzabile nitore classificatorio, un problema che si colloca al crocevia tra diritto della crisi e teoria generale del processo civile, e che non può essere ridotto alla sola questione, pur rilevante, dell'estensibilità delle esenzioni revocatorie alla revocatoria ordinaria esercitata o proseguita dal curatore.

Il profilo veramente qualificante dell'ordinanza risiede, infatti, nella determinazione dello statuto processuale dell'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), l. fall.<sup>1</sup>, che la Corte sottrae tanto all'area della mera difesa quanto a quella, più ampia, delle eccezioni rilevabili d'ufficio, per ricondurla invece al novero delle eccezioni in senso stretto. In tal modo, il giudice di legittimità non si limita a risolvere la vicenda concreta, ma offre una puntualizzazione di sistema destinata a riverberarsi ben oltre il caso deciso, poiché chiarisce che l'ampliamento dell'ambito oggettivo di operatività della fattispecie esonerativa non comporta affatto l'attenuazione del relativo onere di allegazione, né autorizza a ritenere superate le scansioni preclusive del rito.

La vicenda processuale, per vero, presentava un dato paradigmatico: promossa dai creditori l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avverso un atto di compravendita immobiliare compiuto dalla società poi fallita in favore di un soggetto strettamente legato all'organo amministrativo, il giudizio veniva proseguito dal curatore ai sensi dell'art. 66 l. fall.; solo in appello, e più precisamente nella comparsa conclusionale, la parte convenuta tentava di far valere l'esenzione concernente

---

<sup>1</sup> Cfr. Cass. Civ. 16 gennaio 2023, n. 1147, e Cass. Civ. 20 maggio 2025, n. 13405 richiamate dalla sentenza in commento sull'applicabilità delle esenzioni di cui all'art. 67, comma 3, l. fall. anche alla revocatoria ordinaria del curatore.

L'acquisto a giusto prezzo di immobile destinato ad abitazione principale, invocando il recente orientamento che ne aveva riconosciuto l'applicabilità anche alla revocatoria ordinaria del curatore.

La Cassazione respinge questa impostazione e lo fa mediante un ragionamento che ha il pregio della coerenza metodologica. Il punto di partenza è costituito dalla distinzione tra mere difese ed eccezioni: le prime si esauriscono nella contestazione del fatto costitutivo e non modificano l'oggetto della decisione; le seconde, invece, introducono nel processo un fatto impeditivo, modificativo o estintivo e, proprio per ciò, determinano un'espansione del *thema decidendum*.

In questa prospettiva, le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, l. fall., pur formulate in termini negativi, non valgono come semplice negazione dei presupposti dell'azione, ma operano attraverso l'introduzione di circostanze ulteriori idonee a paralizzare la pretesa revocatoria. La loro struttura è, dunque, quella propria del fatto impeditivo, non quella della mera contestazione.

Tuttavia, la Corte non si arresta a questo primo livello di qualificazione, poiché sa bene che non ogni fatto impeditivo è, per ciò solo, riservato all'iniziativa della parte.

Il vero discrimine viene allora individuato nella ulteriore distinzione tra eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto, secondo una linea interpretativa che, muovendo dal formante delle Sezioni Unite<sup>2</sup>, assume come regola generale la rilevanza officiosa dei fatti impeditivi risultanti ritualmente dagli atti, ma ammette una deroga ogniqualvolta la fattispecie oppositiva postuli una manifestazione di volontà della parte o, più ampiamente, l'esercizio di poteri conformativi che solo la parte medesima può attivare.

La scelta della Suprema Corte di ricondurre l'esenzione di cui alla lett. c) nell'area delle eccezioni in senso stretto appare, sotto questo profilo, persuasiva. Il giusto prezzo e la destinazione dell'immobile ad abitazione principale non sono, infatti, dati che si lascino semplicemente ricavare dall'inerzia contestativa dell'attore o da una lettura neutra del materiale processuale; essi richiedono una specifica presa di posizione difensiva, destinata a introdurre nel processo una configurazione qualificata del negozio e della posizione dell'acquirente, sì da incidere contestualmente sul *thema decidendum* e sul *thema probandum*.

Il punto è decisivo: l'efficacia impeditiva della fattispecie non emerge automaticamente dal fascicolo, ma prende corpo soltanto quando il convenuto scelga di attivarla allegando tempestivamente le circostanze da cui essa dipende.

Non si tratta, dunque, di un mero fatto ostativo inerte, già interamente contenuto negli atti, ma di una fattispecie difensiva a formazione progressiva, la cui rilevanza processuale postula una opzione assertiva imputabile alla parte che intende avvalersene. Proprio qui si colloca il contributo teorico più significativo dell'ordinanza: l'eccezione in senso stretto non viene fatta coincidere soltanto con le ipotesi nominate dal legislatore o con quelle che riflettono specularmente l'esercizio di un diritto potestativo, ma anche con le situazioni in cui il fatto impeditivo presuppone, sul piano strutturale, un momento volitivo della parte eccipiente, chiamata a conferire giuridica rilevanza a dati appartenenti alla propria sfera personale o, comunque, non immediatamente intercettabili dalla controparte.

La valorizzazione della sfera dell'eccipiente e del criterio della vicinanza della prova conferisce robustezza all'impianto argomentativo: sarebbe difficilmente compatibile con la logica dell'art. 2697 c.c. esigere che l'attore o il curatore si facciano carico della dimostrazione negativa dell'assenza di quelle circostanze speciali che soltanto il convenuto è in grado di dedurre in termini puntuali. In questa chiave, l'ordinanza si collega coerentemente al precedente orientamento formatosi in tema di art. 2901, comma 3, c.c.<sup>3</sup>, ove pure la fattispecie esonerativa è stata qualificata come eccezione in senso stretto proprio perché richiede l'allegazione di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio e rientranti nella disponibilità della parte.

Ma vi è di più. La decisione mostra una consapevolezza assai nitida della differenza tra allegazione e rilevazione, differenza che nella prassi tende spesso a essere offuscata da una lettura eccessivamente semplificata della rilevanza officiosa.

---

<sup>2</sup> Cfr. *ex plurimis*, Cass. Civ. SS.UU., 7 maggio 2013 n. 10531 e in senso conforme Cass. Civ., SS.UU., 22 luglio 2005 n. 15661.

<sup>3</sup> Cfr., *ex multis*, Cass. Civ. 21 settembre 2025 n. 23191 e Cass. Civ. 12 agosto 2015 n. 16793.

Il giudice di legittimità chiarisce, invece, che il potere di rilievo non può fungere da strumento di surrogazione di un difetto genetico dell'eccezione: quando la fattispecie impeditiva richiede per esistere processualmente una specifica allegazione di parte, il mancato tempestivo esercizio di tale potere comporta la definitiva stabilizzazione dell'oggetto del giudizio entro il perimetro segnato dalle preclusioni.

Sotto questo profilo la sentenza si pone in una linea di forte salvaguardia del principio dispositivo, il quale non è affatto recessivo rispetto all'istanza di giustizia sostanziale della decisione, ma ne costituisce piuttosto la necessaria forma di attuazione nel processo civile di parti. Consentire che una fattispecie come quella in esame possa essere valorizzata officiosamente, pur in assenza di rituale allegazione, significherebbe, infatti, svuotare di consistenza il sistema delle decadenze assertive, convertendo il giudizio in una sede di ricerca officiosa di possibili ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

La conclusione cui la Corte perviene è allora perfettamente lineare: poiché la comparsa conclusionale ha funzione meramente illustrativa delle difese già svolte e degli esiti dell'istruttoria, essa non può veicolare questioni nuove non rilevabili d'ufficio; ne segue che la deduzione dell'esenzione per la prima volta in tale sede è tardiva, e la tardività dell'allegazione assorbe ogni successiva discussione sul piano probatorio, rendendo irrilevante tanto il richiamo alla non contestazione quanto il tentativo di valorizzare documenti prodotti a sostegno di una eccezione ormai preclusa. Sotto questo aspetto la pronuncia appare particolarmente utile, perché evita che il richiamo alla non contestazione ex art. 115 c.p.c. venga impiegato in funzione surrogatoria rispetto a un onere assertivo che rimane logicamente e cronologicamente preliminare. La nota decisione non esaurisce, peraltro, il proprio interesse nella sola questione della natura dell'esenzione.

Coerentemente con l'impostazione di rigore che la sorregge, essa ribadisce altresì che la verifica dell'eventus damni appartiene al giudizio di fatto riservato al merito e non può essere surrettiziamente riesaminata in sede di legittimità sotto la veste di violazione di legge; né la presenza di una ipoteca sul bene è sufficiente, di per sé, a escludere il pregiudizio, dovendo l'apprezzamento essere compiuto in chiave prognostica, con riguardo alla futura e possibile evoluzione della garanzia.

Sul versante del ricorso incidentale, poi, l'ordinanza riafferma che la declaratoria di improcedibilità della domanda originariamente introdotta dai creditori non elide il loro interesse a contraddire in appello quando l'impugnazione investa anche il capo sulle spese pronunciato in loro favore: passaggio, questo, di non secondaria importanza, perché restituisce consistenza all'interesse a contraddire quale situazione processuale non meramente nominale, ma funzionale alla tutela piena della posizione del soggetto evocato in giudizio.

Nel complesso, la decisione merita adesione poiché identifica con chiarezza il punto nel quale il potere officioso del giudice incontra un limite strutturale invalicabile: quel limite si manifesta ogni volta che il fatto impeditivo non sia semplicemente rilevabile dagli atti, ma postuli una iniziativa assertiva della parte, idonea a far emergere elementi ulteriori della fattispecie e a ridisegnare il perimetro della controversia.

In questa prospettiva, la pronuncia offre una lezione di metodo prima ancora che di merito: l'estensione delle esenzioni revocatorie alla revocatoria ordinaria del curatore non determina alcun allentamento dell'onere di allegazione, e la tutela dell'esigenza sostanziale di giustizia non può essere perseguita al prezzo della dissoluzione delle forme che governano il contraddittorio.

Ne esce rafforzata una concezione del processo civile come luogo di accertamento regolato, nel quale la decisione giusta non è quella che attinge officiosamente qualsiasi possibile fatto impeditivo, ma quella che si forma all'interno di un quadro assertivo ritualmente costruito dalle parti e scrutinato dal giudice entro i limiti che l'ordinamento gli assegna.

